

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 971

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRECO, RUSSO Michelangelo,
CONDORELLI, D'AMELIO, DI LEMBO, GRASSI BERTAZZI,
GRAZIANI, GUZZETTI, LAURIA, PARISI Francesco, PINTO,
SAPORITO, ROBOL, ZANGARA, CAPPIELLO, CIMINO,
MURATORE, PISCHEDDA, BONO PARRINO, MOLINARI,
PROCACCI, ROCCHI e CANNARIATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1993

Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate

ONOREVOLI SENATORI. - La legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) si ispira oltre che all'intuitivo *favor* nei confronti dei destinatari anche all'esigenza dello Stato (e degli altri enti pubblici) di avvalersi concretamente dell'apporto di energie intellettuali che tali soggetti possono far confluire nel rapporto di pubblico impiego, con indiscusso vantaggio per la Pubblica amministrazione.

A tal fine si ritiene indispensabile l'inserimento nella legge in questione della norma che si propone, precisando che la stessa ne esplica i principi e le finalità costituendo un corollario degli articoli 20 e 22.

Appare di solare evidenza l'impossibilità (o comunque l'estrema difficoltà) di attuare in concreto le citate norme senza la prospettata integrazione.

L'attesa nell'emanazione della normativa di dettaglio sul punto in discussione costituirebbe un pregiudizio irreversibile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (*Impedimento fisico del pubblico dipendente*) - 1. L'impedimento fisico, temporaneo o permanente, del pubblico dipendente al compimento di taluni atti d'ufficio viene riconosciuto anche a domanda dell'interessato con il procedimento previsto dalla vigente normativa per la concessione dell'aspettativa per ragioni di salute.

2. L'atto d'ufficio formato dal pubblico dipendente di cui al comma 1 è sottoscritto da altro componente dell'ufficio munito di poteri certificativi od appositamente designato dal capo dell'ufficio medesimo, previa menzione della paternità dell'atto e dell'impedimento fisico.

3. Per gli atti collegiali, alla sottoscrizione di cui al comma 2, e con le modalità ivi previste, provvede in luogo del componente impedito altro componente del collegio appositamente designato dal presidente.

4. Se l'impedimento riguarda il presidente del collegio, alla sottoscrizione, con le modalità di cui al comma 2, provvede il vice presidente o il componente anziano».

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge».